



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Rep. n. 2024/0000012
Prot. RM/2024/0001998
del 18/04/2024

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

DISPOSIZIONE

Oggetto: D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., art. 208, comma 15: conclusione positiva del procedimento di autorizzazione in favore della Rad Service S.r.l. Unipersonale per lo svolgimento della campagna mobile per il recupero dei rifiuti non pericolosi presso via Tiburtina n. 1172 - Roma - Municipio IV

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed, in particolare:

- a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
 - b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale “[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]”;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il “[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]”.

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “*Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025*” e ss.mm.ii.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, cd “*Direttiva Macchine*”;
- Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);
- Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica*”.

la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

- *il Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;*
- *il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, recante “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*
- *il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”;*
- *la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”;*
- *il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;*
- *il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l’art. 14 bis “Cessazione dalla qualifica di rifiuto”;*
- *la Delibera SNPA 67/2020, recante “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006”;*
- *la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*
- *il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*
- *la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;*
- *la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;*
- *la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante “Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziaria per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006, dell’art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”;*
- *la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005”;*
- *la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;*
- *la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9 dicembre 2014, n. 864, recante “Abrogazione della*

D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante “*Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006*”.

Premesso che

con nota acquisita agli atti con prot. RM/2024/985 del 26/02/2024, la Rad Service S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Frazione Padule 06024 Gubbio (PG) - C.F./P.IVA 02610580546, ha presentato, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la comunicazione per lo svolgimento di una campagna mobile per il recupero dei rifiuti non pericolosi presso il cantiere sito in via Tiburtina n. 1172 - Roma – Municipio IV (in allegato);

all'istanza è stata allegata la seguente documentazione:

- Autorizzazione impianto_A02_AUT.208;
- Determinazione Dirigenziale Prot. QH87904/2023;
- Dichiarazione conformità impianto;
- Mod. E – comunicazione campagna impianto mobile;
- E1 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà;
- E2 – Dichiarazione di disponibilità impianto;
- E3 – Dichiarazione accettazione incarico direttore tecnico impianto;
- E4 – Relazione tecnica;
- Planimetrie area campagna mobile;
- Organigramma;
- Ricevuta pagamento oneri istruttoria;
- Valutazione previsionale impatto acustico.

l'impianto mobile che svolgerà detta campagna è stato autorizzato dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 5750 dell'8.06.2022, avente le seguenti caratteristiche: “*Marca CAMS SRL – Modello “UTM1500-2” – Matricola 22-2261*”;

con nota prot. RM/2024/1182 del 6.03.2024 la Struttura Commissariale ha avviato il procedimento per il rilascio del provvedimento richiesto e contestualmente ha trasmesso agli Enti competenti la suddetta documentazione;

a riscontro alla suddetta comunicazione sono pervenute le seguenti note:

- ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali prot. 0017151.U del 12.03.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/1312 di pari data;
- Asl Roma 2 – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, rif. prot. 0055104 del 15.03.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/1416 di pari data: parere favorevole con prescrizioni;
- Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma Capitale, prot. NA6018 del 20.03.2024, acquisita agli atti con nota prot. RM/2024/1492 di pari data;
- Asl Roma 2 – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, rif. Prot. 59553 del 21.03.2024, acquisita agli atti con nota prot. RM/2024/1531 di pari data: non

competenza;

con nota prot. RM/2024/1534 del 21.03.2024, la Struttura Commissariale ha trasmesso alla Società in oggetto la richiesta di integrazioni;

con comunicazione acquisita agli atti con nota prot. RM/2024/1551 del 22.03.2024, la Società ha fornito integrazioni;

con nota prot. RM/2024/1575 del 25.03.2024, la Struttura Commissariale ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento le integrazioni pervenute;

con comunicazione acquisita agli atti con nota prot. RM/2024/1630 del 28.03.2024, è pervenuto il parere positivo, con prescrizioni, del Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma Capitale, prot. NA6623 del 28.03.2024;

con comunicazione acquisita agli atti con nota prot. RM/2024/1685 del 2.04.2024, è pervenuto il parere positivo di ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente -Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, prot. 0022533.U di pari data.

Considerato che

ai sensi dell'art. 8 "*Norme transitorie e finali*" del Decreto MiTE n. 152/2022, per quanto concerne gli impianti di recupero e riciclaggio di rifiuti inerti autorizzati, "*il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV del Decreto legislativo n. 152 del 2006*";

il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 "*decreto milleproroghe 2023*" ha rinviato al 4 novembre 2024 il termine per l'adeguamento delle autorizzazioni /comunicazioni degli impianti di recupero dei rifiuti inerti ai criteri dell' "*end of waste*" dettati dal D.M. 152/2022, termine già in precedenza era prorogato al 4 maggio 2024 dal decreto Milleproroghe 2022 (D.L. 198/2022);

alla luce delle suddette norme, l'impianto mobile che eserciterà la campagna in argomento, autorizzato dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 5750 dell'8.06.2022, di proprietà della Società Rad Service S.r.l. Unipersonale, può usufruire della proroga sino al 4 novembre 2024 per la presentazione all'Autorità Competente dell'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione finalizzata all'adeguamento al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152/22, per quanto concerne i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti degli "*aggregati riciclati e recuperati*";

la durata della campagna mobile è stata stimata in 45 giorni lavorativi e, pertanto, in quanto trattasi di una campagna di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione di durata inferiore ai 90 giorni, la stessa non è stata sottoposta alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del vigente D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

la campagna in argomento è finalizzata al recupero (R5) dei rifiuti non pericolosi provenienti dalla demolizione dei corpi edilizi ubicati nel lotto della Mare Blu SPA, situato in Via Tiburtina n. 1172;

l'impianto sarà in esercizio per circa 10 ore al giorno all'interno della seguente fascia oraria lavorativa: 8.00-12.00; 13.00-19.00 per 5 giorni a settimana, ma la Società si riserva di operare anche nelle giornate del sabato e della domenica, nel caso di prolungate avverse condizioni meteorologiche;

i quantitativi orari e giornalieri da trattare sono pari, rispettivamente, a 80 ton/h (800 ton/g per 10 ore), per un quantitativo totale pari a 12.800 tonnellate (8.000 mc), che risultano in linea con quelli massimi autorizzati per l'impianto, pari a 180 t/h e di 388.800 ton/anno;

i rifiuti da gestire sono classificati con codice EER 17 09 04 "*Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03*" ed il progetto prevede il riutilizzo dei prodotti riciclati prodotti in parte nel medesimo sito di produzione (5.000 mc) ed, in parte, in siti esterni (3.000 metri cubi);

i materiali in uscita dall'impianto, classificati "*End of Waste*" ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e stoccati nelle aree indicate, in funzione della loro granulometria, in cumuli atti a permettere

operazioni di campionamento per la loro certificazione ai sensi di legge;

l'attività di recupero dei rifiuti verrà espletata dall'impianto di frantumazione, dotato di separatore elettromagnetico delle frazioni metalliche che saranno avviate a scarto laterale in apposito cassone mobile per il successivo avvio ad idonei impianti di recupero e/o smaltimento;

le modalità di esercizio dell'impianto sono dettagliatamente descritte (anche mediante schema a blocchi) nella relazione tecnica allegata all'istanza (in allegato).

Considerato, altresì, che

tutte le informazioni tecniche relative all'impianto ed al processo di gestione dei rifiuti presso l'impianto sono contenute nella relazione tecnica e successiva documentazione integrativa allegate alla presente Disposizione.

Atteso che

sono state considerate esaustive le informazioni e indicazioni fornite nella documentazione agli atti di cui sopra;

sono positivi i pareri acquisiti dagli Enti sopra richiamati;

sono da intendersi positivi i pareri di competenza degli Enti ai quali sono stati richiesti in quanto non pervenuti nei termini previsti dal co. 15 art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Considerate tutte le motivazioni di cui in premessa e nei considerata, che qui si intendono integralmente richiamate, sulla base dell'istruttoria espletata svolta

DISPONE

- A. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, co. 15, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Rad Service S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Frazione Padule 06024 Gubbio (PG) - C.F/P.IVA 02610580546, allo svolgimento della campagna mobile di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione presso il cantiere sito in via Tiburtina n. 1172 - Roma – terreno distinto al Catasto Terreni al Foglio 293, Particella 71, Municipio IV;
- B. di stabilire che l'autorizzazione di cui alla lettera A. è rilasciata in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa allegata all'istanza acquisita agli atti con prot. RM/2024/985 del 26.02.2024, e successive integrazioni documentali acquisite agli atti con nota prot. RM1551 del 22.03.2024;
- C. di specificare che per la campagna mobile sarà utilizzato l'impianto mobile autorizzato dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 5750 dell'8.06.2022, avente le seguenti caratteristiche: "Marca CAMS SRL – Modello "UTM1500-2" – Matricola 22-2261";
- D. di specificare che la campagna mobile avrà una durata massima di 45 giorni lavorativi, a partire dalla data di comunicazione di avvio delle attività, e che saranno trattati unicamente rifiuti non pericolosi classificati con codice EER 17 09 04 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03";
- E. di specificare che l'impianto potrà essere messo in esercizio per 10 ore al giorno all'interno della seguente fascia oraria lavorativa: 8.00-12.00; 13.00-19.00 dal lunedì al venerdì e che la Società si riserva di operare anche nelle giornate del sabato e della domenica, solo nel caso di prolungate avverse condizioni meteorologiche;
- F. di specificare che i quantitativi orari e giornalieri da trattare sono pari, rispettivamente, a 80 t/h e di 800 t/g ed il quantitativo massimo è circa 8.000 mc, pari a circa 12.800 tonnellate;
- G. di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto riportato nella documentazione progettuale indicata al punto B., alle prescrizioni di cui alla nota Arpa Lazio prot. 0017151.U del 12.03.2024 riportate nei "considerata" e delle prescrizioni contenute nella Determinazione

Dirigenziale Regione Umbria n. 5570 dell'8.06.2022, relativa all'autorizzazione dell'impianto che eserciterà la presente campagna mobile, nonché delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate:

Prescrizioni Arpa Lazio (stralcio nota prot. 0017151.U/2024):

- 1) È onere della Ditta mettere in atto ogni procedura utile ad evitare l'ulteriore contatto diretto dei rifiuti da sottoporre a lavorazione presso l'impianto mobile con la matrice suolo;
- 2) la messa in riserva dovrà avvenire attraverso cumuli di altezza non superiore ai 6 metri, e che dovranno essere messi comunque in atto specifici accorgimenti per scongiurare il dilavamento dei rifiuti ad opera delle acque meteoriche e minimizzare l'azione erosiva del vento (copertura amovibili, etc);
- 3) l'impianto mobile non deve produrre alcun effluente liquido, l'acqua nebulizzata per l'abbattimento delle emissioni diffuse, come affermato al paragrafo 4.5 della Relazione Tecnica, deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti rimane cura del Proponente l'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando inteso che gli eventuali effluenti gestiti come rifiuti devono essere smaltiti a norma di legge.
- 4) le misure di contenimento per la riduzione delle acque meteoriche di dilavamento devono interessare anche i rifiuti autoprodotti in uscita ed oggetto di deposito temporaneo presso l'area interessata alla localizzazione dell'impianto. Pertanto globalmente, anche in presenza di piogge, le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso ed in uscita, nonché del materiale recuperato, devono essere tali da evitare possibili dilavamenti e dispersioni dei materiali.
- 5) Dal momento che il processo di classificazione dei rifiuti oggetto della campagna ha condotto all'attribuzione del codice EER 17 09 04, identificato con 'voce a specchio' nel Catalogo Europeo dei Rifiuti di cui all'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, al di là dell'ammissibilità dei medesimi a recupero presso l'impianto de quo, ai fini dell'esecuzione della campagna di recupero il Proponente dovrà eseguire specifici accertamenti analitici su campioni rappresentativi di rifiuto tal quale, allo scopo di escludere caratteristiche di pericolosità (anche alla luce di un pregresso utilizzo industriale/commerciale dell'edificio da demolire) e confermare l'attribuzione del codice di classificazione. Il Proponente dovrà tenere a disposizione gli esiti analitici per qualsiasi riscontro da parte degli Enti di controllo.

Prescrizioni Roma Capitale Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica (stralcio nota prot. NA6623/2024):

- 1) venga rispettato quanto indicato nelle pagine n. 15 e n. 16 del documento "Valutazione Previsionale Impatto Acustico";
- 2) quando l'intervento sarà realizzato la Società istante dovrà verificare, con l'ausilio di un tecnico competente, in acustica, che le previsioni di impatto acustico siano rispettate e, in caso contrario, dovrà presentare nuova documentazione di impatto acustico che dimostri con quali accorgimenti si riesca a conseguire la compatibilità con i limiti stabiliti dalla norma di settore.

Prescrizioni Asl Roma 2 –SISP (stralcio nota prot. 0055104/2024):

- 1) dei sistemi di abbattimento delle emissioni pulverulente sia costantemente verificata l'efficienza e l'efficacia;
- 2) l'impianto sia ubicato in posizione che garantisca il rispetto dell'art. 94 del Regolamenti d'igiene di Roma Capitale, il quale impone per le industrie insalubri definite di prima classe ai sensi dell'art. 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 che siano localizzate ad una distanza maggiore di 200 m dai centri abitati e che venga recato disturbo al vicinato.

Ulteriori prescrizioni:

- 1) la Società dovrà comunicare tempestivamente al Commissario Straordinario la data di inizio della campagna mobile nonché gli orari di esercizio dell'impianto;
- 2) all'interno dell'orario giornaliero l'impianto mobile sarà in esercizio per un massimo di 10 ore complessive;

- 3) la Società dovrà assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti, nonché le relative comunicazioni;
- 4) per quanto riguarda il processo finalizzato all'end of waste degli aggregati riciclati, stante l'entrata in vigore, il 4 novembre 2022, del Decreto MiTE n. 152/2022, costituente la disciplina di settore per l'end of waste degli "aggregati riciclati e recuperati", ma non essendo, per quanto a conoscenza della Struttura Commissariale, l'impianto mobile adeguato al nuovo regolamento e potendo usufruire del regime transitorio per l'adeguamento dettato dall'art 8 del medesimo decreto, termine prorogato al 4 novembre 2024 dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, i materiali recuperati dovranno rispettare le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998; in particolare, dovrà essere eseguito il test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui allo stesso decreto (fermo restando quanto prescritto da Arpa Lazio in merito alle analisi di "non pericolosità"), mentre il prodotto recuperato deve possedere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.
Solo nel caso in cui, prima dell'inizio della campagna mobile in argomento, l'impianto mobile fosse già stato adeguato, mediante istanza di rinnovo, a quanto previsto dal menzionato Decreto MiTE n. 152/2022, il processo di recupero dell'impianto mobile dovrà garantire che l'end of waste rispetti caratteristiche e specifiche tecniche e ambientali dettate dal Decreto MiTE n. 152/2022;
- 5) dovranno essere rispettati, nell'esercizio dell'impianto, i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, evitando la perdita accidentale dei rifiuti e la formazione di odori sgradevoli;
- 6) la Società dovrà affidare l'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e professionalmente formato ed aggiornato;
- 7) la Società dovrà aver cura di conservare per tre anni, presso il cantiere e dopo la chiusura dello stesso, presso la sede legale, le scritture contabili sui rifiuti (registri e formulari di carico e scarico);
- 8) la Società, prima dell'avvio della campagna mobile, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009 e ss.mm.ii., dovrà:
 - attestare la stipula della polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro; detta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile da inquinamento, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 864/2014;
 - in alternativa alla polizza a copertura di eventuali danni causati a terzi, potrà presentare, per la singola campagna in argomento, la garanzia finanziaria minima prevista dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009, pari a 100.000 euro; la Società dovrà comunicare, con congruo anticipo, la data di conclusione della campagna mobile;
- 9) la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro.

H. di precisare che l'autorizzazione rilasciata deve essere custodita (anche in copia) presso il cantiere;

I. di precisare che deve essere garantito l'accesso al cantiere alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;

J. di precisare che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;

K. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla Rad Service S.r.l. ed agli Enti/Uffici coinvolti nel presente procedimento.

I documenti e gli atti del procedimento relativi al presente provvedimento sono tutti consultabili presso l'Ufficio di Supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Direzione 2 Programmazione e Gestione dei Rifiuti a Roma.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “*Codice del Processo Amministrativo*”.

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Roberto Gualtieri